

MODULO 1

Introduzione e sensibilizzazione al ruolo di RLS

UNITÀ DIDATTICA 2

Le figure del sistema
di prevenzione aziendale



Qualità



Formazione

1

Sicurezza Lavoro



Ingegneria



Medicina Lavoro

MODULO 1

Introduzione e sensibilizzazione al ruolo di RLS

UNITÀ DIDATTICA 2

Le figure del sistema
di prevenzione aziendale



Qualità

2

Sicurezza Lavoro

Formazione



Ingegneria


Medicina Lavoro





Le figure del sistema di prevenzione aziendale

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Datore di lavoro (DL), preposti e dirigenti
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetti
- Lavoratori (LL)
- Medico competente (MC)





L'esercizio di fatto dei poteri direttivi nel D.Lgs.81/2008

- **L'art. 299 recupera i contenuti giurisprudenziali e stabilisce che:**

“le posizioni di garanzia relative al

- datore di lavoro,
 - dirigente
 - e proposto

gravano altresì su colui il quale pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.





Le posizioni di garanzia nella giurisprudenza

- sono state lette per lo più non reciprocamente escludentesi ma concorrenti
- sono state considerate nell'ottica della **responsabilità solidale** della catena ***datore-dirigente-proposto-lavoratore*** ad ognuno secondo la sua parte di onere corrispondente alla sfera di capacità decisionale e di potere organizzativo.





Le posizioni di garanzia nel D.Lgs.106/2009

- **Art. 18 comma 3-bis**

- “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”



Qualità



Formazione

6

Sicurezza Lavoro



Ingegneria

Medicina Lavoro





D.Lgs.81/2008 – Gestione dei rischi e responsabilità

Il documento di Valutazione dei rischi deve contenere:




- ...
- “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di **adeguate competenze e poteri**” (Art. 28 comma 2 lettera d).





Competenze e responsabilità (Art.37 comma 7)

- I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
- I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.





Le due linee d'azione in azienda

- **La prima (operativa)** si basa sui soggetti chiamati a funzioni operative, cioè il datore, il dirigente e il preposto.
- **La seconda linea (consultiva)** è fondata sul Servizio Prevenzione e Protezione, che ha compiti di consulenza e pertanto non sono previsti a suo carico obblighi penalmente sanzionati; tali compiti di studio, proposta, elaborazione, valutazione sono svolti a beneficio del datore di lavoro: il responsabile e gli addetti del SPP non sono i soggetti che per legge devono assicurare l'adozione delle misure di sicurezza.





Obblighi indelegabili

Articolo 17 “*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*”

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente **elaborazione del documento previsto** dall'articolo 28
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



Qualità

10



Formazione

Sicurezza Lavoro



Ingegneria

Medicina Lavoro





Il Datore di lavoro

- **DEFINIZIONE**

- **Art. 2** - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

- **CARATTERISTICHE**

- È titolare del rapporto di lavoro.
- Possiede i poteri decisionali e di spesa
- È responsabile dell'applicazione della normativa vigente.





Centralità del datore di lavoro

- Il datore di lavoro non è chiamato soltanto ad attuare i singoli precetti tecnici della prevenzione
- ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale (Artt.17,18, 28,29) che è obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata.





La delega di funzioni

Articolo 16 “*Delega di funzioni*”

- La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (art.17), è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - che sia scritta e con data certa
 - che il delegato possenga tutti i requisiti per le funzioni delegate
 - che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate
 - che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria
 - **che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.**





Dirigenti e preposti

Dirigono (i dirigenti) e sovrintendono (i preposti) le attività lavorative nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.





Dirigente e preposto: il rispetto delle procedure

- Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, **il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami**, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il **dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni**.
- Il richiamo può concretizzarsi nello strumento giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.





Lavoratore



Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato**, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.





Gli obblighi dei Lavoratori

- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti.
- Osservare le disposizioni fornite dal DL.
- Utilizzare correttamente i macchinari.
- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.
- Partecipare ai programmi di formazione e informazione.
- ✗ Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o segnalazione.
- ✗ Non svolgere lavori che non sono di propria competenza.
- ✗ Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo.
- ✗ Sottoporsi ai controlli sanitari.





In regime di appalto

- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del **lavoratore** e l'indicazione del **datore di lavoro**.
- Tale obbligo grava anche in capo ai **lavoratori autonomi** che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.



Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione



• CARATTERISTICHE

- Svolge un ruolo di supporto tecnico al datore di lavoro.
- Può essere un soggetto interno all'azienda.
- Può essere esterno se le capacità dei dipendenti sono insufficienti (escluse le aziende di cui al c.6 dell'art.31).
- Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Spp (nelle aziende di cui all'Allegato 2).
- Deve essere in possesso delle competenze e aver ricevuto la formazione di cui al D.Lgs.195/03.





La formazione di Rspp e Aspp

D.LGS. 23 GIUGNO 2003, n. 195

- **Individuazione**

- delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori
- e dei requisiti professionali richiesti ad ASPP e RSPP





Il Datore di lavoro che assume le funzioni del Spp

- Il Datore di lavoro **può assumere le funzioni del servizio di prevenzione e protezione** nei casi esplicitati nell'Allegato 1 del D.Lgs.81/2008:
 - aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti
 - aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
 - aziende della pesca fino a 20 addetti
 - altre aziende fino a 200 addetti.





Le funzioni del Rspp

- Collaborare alla **valutazione dei rischi** aziendali e alla redazione del documento.
- Individuare ed **elaborare le misure preventive.**
- ✗ **Proporre il programma di formazione e informazione.**
- ✗ **Partecipare alla riunione periodica.**
- ✗ **Fornire informazioni ai lavoratori sui rischi aziendali.**





Servizio di prevenzione e protezione

Insieme delle **persone, sistemi e mezzi**,
esterni o interni all'azienda, dedicati
all'attuazione dei **miglioramenti in
ambito di prevenzione e protezione** dai
rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva.



Qualità



Formazione

23

Sicurezza Lavoro



Ingegneria

Medicina Lavoro





Compiti del servizio

- La valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento è un **obbligo indelegabile del datore di lavoro**.
- Il datore di lavoro può peraltro avvalersi della **consulenza del servizio di prevenzione e protezione**.
- Per individuare i rischi e le conseguenti misure preventive e protettive è necessario essere in possesso di **attitudini e specifiche conoscenze tecniche**.





Il Medico competente

- “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della specifica conoscenza...”





Le funzioni del Mc

- Svolgere la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e gli accertamenti periodici.
 - Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione.
 - Redigere la cartella sanitaria individuale.
 - Comunicare ai LI i risultati degli accertamenti sanitari.
- ✘ Collaborare con il DI e Rspg alla individuazione, valutazione e gestione dei rischi.
 - ✘ Visitare gli ambienti di lavoro.
 - ✘ Offrire parere consultivo sulla formazione e informazione dei lavoratori.





È medico competente...

SE È IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.





Inidoneità alla mansione

- Nel caso di inidoneità al lavoro il medico competente ne dà comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore.
- É ammesso ricorso sia del lavoratore che del datore di lavoro all'organo di vigilanza.





Per il MC: sanzioni penali

- Pur nel suo ruolo di consulente il Medico Competente è **soggetto a dirette sanzioni** che ne enfatizzano il ruolo di tutela e informazione dei lavoratori.





L'addetto al primo soccorso deve ...

- Mantenere in **efficienza** il **presidio medico** aziendale (cassetta del pronto soccorso).
- Aggiornare i **numeri telefonici** dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini.
- Intervenire in caso di infortunio secondo le **procedure aziendali** onde evitare che all'infortunato siano portate azioni non corrette.
- Gli addetti nominati devono partecipare ad un **corso di formazione** specifico.
- Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da **una sola persona**, anche dallo stesso imprenditore.





L'addetto alla Prevenzione incendi ed evacuazione deve:

- aggiornare i **recapiti telefonici** dei servizi pubblici competenti
- conoscere e mantenere in **efficienza** tutti i **sistemi** e le **procedure** di prevenzione incendi, estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.
- aggiornare e mantenere **efficiente** la **segnaletica** di sicurezza e di emergenza.





Gli obblighi connessi agli appalti (art.26)

D.Lgs. 81

Il Committente ha l'obbligo di:

- ✗ redigere il **Documento unico di valutazione** dei rischi per le interferenze
- ✗ specificare in relazione ai singoli contratti di appalto i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** pena la nullità dei contratti stessi.

A tali dati possono accedere il RIs e le OOss territoriali.

D.Lgs.106

- ✗ Prevede adeguamento del Duvri con evoluzione lavori (comma 3).
- ✗ Esclude l'obbligo del Duvri (nuovo comma 3 bis): per le attività di fornitura di materiali, i servizi di natura intellettuale, i **lavori di due giorni (salvo rischi particolari quali i cancerogeni, biologici, da atmosfere esplosive e quelli dell'All.XI)**.
- ✗ I costi per la sicurezza sono solo quelli relativi alle interferenze che non possono essere soggetti a ribasso (Vedi Linee guida Regioni).





Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e commercianti di impianti e macchinari

Fra i destinatari degli obblighi legislativi rientrano anche soggetti del tutto estranei alla compagine aziendale (ai sensi degli Artt. 22,23,24 del D. Lgs.81/2008) in particolare:

- **Sono vietati** la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. I beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria devono essere accompagnati, in caso di locazione, dalle previste **certificazioni** o da altri **documenti previsti dalla legge**.
- Questi soggetti, infatti, devono **rispettare i principi** generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle **scelte progettuali e tecniche** e devono scegliere macchine nonché dispositivi di protezione **rispondenti ai requisiti di sicurezza** previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.





Nuovi soggetti rientrano nel campo di applicazione

Lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari entrano per la prima volta nel campo di applicazione con obblighi sanzionati per:

- l'uso di attrezzature
- l'uso di Dpi
- l'utilizzo tessera di riconoscimento.

Mentre con costi a loro carico possono:

- partecipare a corsi di formazione
- beneficiare della sorveglianza sanitaria.





Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

- **DEFINIZIONE**

- **Art. 2 comma 1 lettera i)**

«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro





Esercitazione – Quale formazione?

- **OBIETTIVO**

- Definire i bisogni formativi del RLS.

- **DURATA**

- 5 min. di introduzione.
- 20 min. di lavoro di gruppo.
- 10 min. di discussione.


- **SVOLGIMENTO**

- Dividere la classe in gruppi da 6.
- Avviare la discussione all'interno dei gruppi.
- Individuare i bisogni formativi.
- Discutere e correggere il lavoro tutti insieme.





Il quadro delle relazioni tra le figure della prevenzione





Role Play – Rimozione delle protezioni

- **OBIETTIVO**
 - Sviluppare la capacità di negoziazione.
 - Sviluppare la capacità di risolvere problemi.
- **DURATA**
 - 5 min. di introduzione.
 - 25 min. la performance.
 - 20 min. commenti con la classe.
- **SVOLGIMENTO**
 - Spiegare gli obiettivi dell'attività.
 - Presentare i ruoli e scegliere gli interpreti.
 - Fornire gli argomenti per la discussione.
 - Avviare la performance.
 - Avviare il dibattito nella classe.





Role Play – Rumore

- **OBIETTIVO**
 - Sviluppare la capacità di negoziazione.
 - Sviluppare la capacità di risolvere problemi.
- **DURATA**
 - 5 min. di introduzione.
 - 25 min. la performance.
 - 20 min. commenti con la classe.
- **SVOLGIMENTO**
 - Spiegare gli obiettivi dell'attività.
 - Presentare i ruoli e scegliere i gli interpreti.
 - Fornire gli argomenti per discussione.
 - Avviare la performance.
 - Avviare il dibattito con la classe.





Esercitazione – Azioni tecniche

- **OBIETTIVO**

- Conoscere le funzioni delle figure del sistema di prevenzione aziendale.

- **DURATA**

- 5 min. di introduzione.
- 20 min. di lavoro di gruppo.
- 15 min. di discussione.

- **SVOLGIMENTO**

- Dividere la classe in gruppi da 5 o 7 persone.
- Individuare le azioni tecniche delle figure.
- Discutere e correggere il lavoro in gruppo.





Studio di caso - Di chi è la responsabilità?

- **OBIETTIVO**

- Riflettere sulle competenze e responsabilità delle figure del sistema di prevenzione aziendale.

- **DURATA**

- 10 min. di introduzione e spiegazione.
- 15 min. di discussione nei gruppi.
- 15 min. di discussione di classe.

- **SVOLGIMENTO**

- Dividere la classe in gruppi di 5 o 7 persone.
- Discutere all'interno dei gruppi sulle responsabilità del caso.
- Rispondere alla domanda finale del caso.
- Preparare il lucido illustrativo di gruppo.





Studio di caso – Di chi sono le responsabilità?

- **OBIETTIVO**

- Riflettere sulle competenze e responsabilità delle figure del sistema di prevenzione aziendale.

- **DURATA**

- 10 min. di introduzione e spiegazione.
- 30 min. di discussione nei gruppi.
- 15 min. di discussione di classe.

- **SVOLGIMENTO**

- Dividere la classe in 5 o 7 gruppi.
- Discutere all'interno dei gruppi sulle responsabilità del caso.
- Rispondere alla domanda finale del caso.
- Preparare il lucido illustrativo di gruppo.



CONTATTI



NUMERO VERDE - 800 608539

Direzione Generale / Commerciale / Medicina del lavoro - Via Bologna, 6 – 43122 - Parma

Tel. 0521/1626370

Sede Back Office Sicurezza Via Roma 57 angolo Via Luigi Settimo 57 - 88900– Crotone

Tel. 0962/905360

Sito: www.iprogec.it email: info@iprogec.it



Qualità



Formazione

Sicurezza Lavoro



Ingegneria



Medicina Lavoro